



# COMUNE DI DOLZAGO

## (Prov. di Lecco)

### ORDINANZA N° 31/2018

#### ORDINANZA PER LA SALVAGUARDIA ED IL RIPOSO DELLE PERSONE

#### IL SINDACO

**Premesso** che la tutela della vivibilità e del decoro del paese è uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione;

**Constatato** che giungono spesso segnalazioni, riscontrate anche dagli uffici comunali, di episodi di lordamento di aree pubbliche oltre che di comportamenti irrispettosi della cosa pubblica, delle persone e dei luoghi;

**Appurato** che si sta assistendo ad un inquietante aumento del fenomeno dei vandalismi alle cose pubbliche e private con conseguenti costi di ripristino a carico dei singoli o della collettività;

**Tenuto conto** che nonostante un notevole e diffuso apparato di videosorveglianza, non è ad oggi possibile effettuare la copertura di tutti i luoghi sensibili;

**Rilevato** che gli indecorosi atteggiamenti sopra descritti, sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, con riflessi negativi sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini;

**Considerato** che tali problematiche sono state segnalate in modo particolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico:

- Via Corsica (tratto di strada tra la scuola primaria e l'intersezione con via Bettolino);
- Piazza della Repubblica
- nei Parchi in via Giovanni XXIII
- Via Volta (zona Industriale)
- Parcheggio Centro Sportivo
- Parco Alpini

**Visto** quanto già previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana per il decoro del paese e la sicurezza dei cittadini;

**Ritenuto** necessario provvedere con urgenza per eliminare gli inconvenienti sopra descritti, attraverso l'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

**Vista** la Legge 15 luglio 2009, n. 94;

**Visto** il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

**Visto** la circolare del Ministro dell'Interno di "attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48" del 18 luglio 2017;

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Valutato** di dover intervenire al fine di superare la situazione di degrado che si sta generando, del territorio, dell'ambiente e della vivibilità urbana, per quanto concerne, in particolare, le esigenze di

salvaguardia della tranquillità e del riposo dei residenti, vietando lo stazionamento, in orario notturno, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico come sopra elencate e graficamente individuate nell'allegata planimetria;

## **ORDINA**

1- al fine della prevenzione di fenomeni di degrado del territorio, dell'ambiente e della vivibilità urbana, con particolare riguardo alla salvaguardia della tranquillità e del riposo dei residenti, a decorrere **dal 1 Novembre 2018 e fino a revoca**, tutti i giorni della settimana, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 è vietato lo stazionamento nelle aree pubbliche o aperte al pubblico:

- Via Corsica (tratto di strada tra la scuola primaria e l'intersezione con via Bettolino);
- Piazza della Repubblica
- nei Parchi in via Giovanni XXIII
- Via Volta (zona Industriale)
- Parcheggio Centro Sportivo
- Parco Alpini

così come graficamente individuate nell'allegata planimetria;

2- Nelle aree sopra individuate, tutti i giorni della settimana, tra le ore 23,00 e le ore 07,00 è consentito il mero transito per il passaggio o l'accesso agli immobili su cui si esercita un titolo;

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque (€25,00) a euro cinquecento (€500,00) a norma dell'art. 7-bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti, ripristinando immediatamente lo stato dei luoghi, o a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'articolo 650 del Codice Penale, in tal caso all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

Qualora gli autori fossero minorenni, le sanzioni amministrative e l'obbligo del ripristino saranno a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

## **DISPONE**

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, alla Questura di Lecco, al Comando della Stazione Carabinieri di Oggiono, per gli aspetti di specifica competenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Lecco nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

La presente ordinanza entrerà in vigore dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e verrà affissa nei luoghi interessati da provvedimento.

Dalla sede Municipale, lì 24.10.2018

**IL SINDACO**  
**Paolo Lanfranchi**